

Statuto dell'Associazione senza scopo di lucro "Ri-Creazione"

Articolo 1 COSTITUZIONE – È costituita l'Associazione "Ri-Creazione" con sede a Milano in via Manduria n. 108/19, di durata illimitata, retta dal presente Statuto e dal D.Lgs.117/17 (CTS - Codice del Terzo Settore).

Le sedi principali e/o secondarie possono essere aperte o trasferite in Italia e all'estero.

Articolo 2 SCOPO – L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità di interesse generale ex Art.5 CTS (come modificato dall'Art.3 D.Lgs.105/18), svolge attività finalizzate a aggregazione, formazione, inserimento nel mercato del lavoro di persone di qualsiasi sesso, età, nazionalità, istruzione, abilità psicofisica e in particolare quanto previsto agli Art.5 CTS e Art.2 D.Lgs.105/18. Promuove libertà, pace, dignità, uguaglianza e democrazia, diffonde buone pratiche sociali, ambientali, di governance negli ambiti di Sicurezza, Comunicazione, Multimedia.

È apolitica, apartitica, anti razzista, anti sessista, laica e pertanto opera e/o accetta qualsiasi contributo volto allo scopo sociale senza discriminazioni di provenienza politica, religiosa, culturale.

Può svolgere direttamente o procurarsi per mezzo terzi (pubblici e privati, regolati da convenzioni che ne disciplinano le linee guida) azioni, beni, servizi e finanziamenti necessari, strumentali e/o connessi alla realizzazione diretta o indiretta dello scopo sociale es. raccolta ed elaborazione dati, organizzazione di eventi, promozione, produzione di materiale informativo o educativo, conferimento e/o acquisizione e/o gestione di beni mobili e immobili, borse di ricerca e di studio, sovvenzione e/o costituzione di qualsiasi istituzione con scopi analoghi, nonché ogni atto, operazione contrattuale e/o attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, nei limiti di legge e nei modi dettati dai suoi Organi.

Le attività sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni volontarie e gratuite dei Soci, eccetto la necessità di ricorrere a lavoratori dipendenti e/o autonomi, inclusi i Soci nei limiti dell'Art.36 CTS.

Articolo 3 SOCI – Sono accolte persone fisiche e giuridiche (senza scopo di lucro) che decidano aderire al presente Statuto e perseguire lo scopo sociale.

I Soci sono fondatori, ordinari, onorari. Sono Organi Sociali:

- Assemblea dei Soci;
- (CD) Consiglio Direttivo;
- Presidente del CD;
- (CP) Collegio dei Probiviri;
- (CT) Commissione Tecnica;
- Revisore;
- (OC) Organo di Controllo.

I Soci fondatori sono i firmatari dell'Atto Costitutivo, integrabili fino a 7 totali. I Soci ordinari versano le quote associative. I Soci onorari sono proposti dal CD e nominati dall'Assemblea.

Lo status di Socio è permanente e subordinato ai termini del presente Statuto, genera stessi diritti e doveri:

- accedere a sedi e attività nei modi stabiliti dal CD;
- osservare Statuto, regolamenti e delibere adottate dagli Organi Sociali;
- contribuire agli scopi sociali senza fini di lucro anche indiretto;
- accettare il trattamento a norma di legge dei propri dati anche da parte di soggetti terzi che operano per lo scopo sociale.

I richiedenti presentano la "Domanda di Ammissione a Socio", sottoscritta dal legale rappresentante per le persone giuridiche, controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale per i minori.

Il CD o il suo incaricato la accoglie, controlla il versamento della quota associativa, rilascia la tessera associativa (anche virtuale), cura l'annotazione nel Libro dei Soci da cui decorre la validità dello status, la ratifica è tacita fino alla prima Assemblea utile.

Lo status si perde per decesso, decadenza causata dal mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi o dopo 3 mesi dal sollecito, recesso comunicato per iscritto, radiazione.

Le quote sono indivise, non rivalutabili, intrasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (comma 8 lettera f- art.148 del TUIR), pertanto con la perdita dello status decade il diritto alla loro restituzione.

La radiazione è deliberata dalla maggioranza assoluta del CD per inadempimento dello Statuto o dei regolamenti o delibere prese dagli Organi Sociali, oppure per azioni ritenute dannose compiute dentro o fuori l'Associazione.

In caso di rifiuto o radiazione, i motivi sono comunicati per iscritto al richiedente entro 30 gg solari dalla decisione, la replica è ammessa con ricorso scritto entro la prima Assemblea utile, il provvedimento è sospeso fino all'Assemblea che può ratificare il provvedimento.

Il Socio, se radiato non è riammesso; se receduto o decaduto può pagare il pregresso e la nuova iscrizione.

Articolo 4 PATRIMONIO E FONDO – Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- quote dei Soci;
- eredità, erogazioni liberali, donazione e legati di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private;
- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- somme destinate ad incremento del patrimonio derivate da alienazione di beni, da prestazioni di servizi anche attraverso convenzioni e attività commerciali ausiliarie e sussidiarie finalizzate agli scopi sociali e ogni altra entrata ammessa dal CTS.

Il fondo comune è costituito da avanzi di gestione, riserve e somme ad esso destinate, non è mai ripartibile fra i Soci.

I beni immobili e registrati mobili acquistati dall'Associazione sono ad essa intestati e consultabili dai Soci nell'Inventario.

Ogni cessione di beni registrati non destinata all'incremento del patrimonio né del fondo comune (es. per programmi documentati e realizzati a fini statutari) va motivata e deliberata dal CD.

Eventuale residuo attivo deve essere reinvestito nell'Associazione stessa per lo scopo sociale . acquisto o rinnovo di impianti, beni e servizi nei termini previsti dalle norme vigenti.

I terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune in caso di registrazione e/o iscrizione al RUNTS, altrimenti le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione rispondono personalmente e solidalmente: in entrambi i casi il CD può deliberare una copertura assicurativa.

Articolo 5 BILANCIO – Per l'esercizio finanziario vige l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).

Al termine di ogni esercizio, il CD redige il rendiconto economico-finanziario (o bilancio consuntivo ex Artt. 13, 14, 87 CTS e relative norme di attuazione) e lo sottopone all'Assemblea per approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce (30 aprile successivo) o, in caso di iscrizione al RUNTS, viene ivi depositato entro il 30 giugno successivo.

Il bilancio va incluso nella convocazione dell'Assemblea che deve approvarlo.

Per le attività di interesse generale, l'Associazione riceve soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate; per le raccolte pubbliche di fondi, è redatto un rendiconto di entrate / spese separato per ciascuna raccolta entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (Art.20 DPR 600/73); per attività strumentali e secondarie, il CD ne documenta la natura.

Articolo 6 ORGANI – L'elezione degli Organi Sociali non ha vincoli o limiti e consente la massima partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche sono gratuite ad eccezione di: Organismi di Vigilanza, gettoni di partecipazione alle riunioni della CT, rimborsi spese o compensi per specifici incarichi deliberati dal CD.

L'Assemblea dei Soci è il massimo Organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie dal Presidente del CD almeno annualmente per approvare il bilancio, oppure quando egli o almeno 3 membri del CD o un decimo dei Soci lo richiedano.

La presiede il Presidente del CD (in sua assenza il Vicepresidente, in assenza di entrambi un altro membro del CD eletto dai presenti).

Le delibere sono prese a maggioranza di voti degli iscritti nel Libro dei Soci da almeno 3 mesi, in regola con il versamento della quota associativa nell'anno in corso, maggiorenni o minorenni tramite gli esercenti la patria potestà.

Ogni Socio può rappresentare con delega scritta fino a 3 soci, 5 se i Soci superano i 500.

Nelle delibere del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il CD non ha diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del CD, CT, CP;
- approva il bilancio;
- stabilisce la quota associativa annuale;
- istituisce, revoca, elegge il Revisore;
- si esprime sulle domande di ammissione;
- delibera sulla responsabilità degli Organi Sociali e promuove azione nei confronti dei Soci;
- approva il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dallo Statuto o proposto dal CD;
- destina eventuali avanzi di gestione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento. È convocata per richiesta del CD o richiesta motivata di almeno metà dei Soci.

Articolo 7 LAVORI – Le convocazioni devono essere effettuate per iscritto almeno 15 gg solari prima dell'Assemblea, che è validamente costituita e delibera validamente a maggioranza assoluta quando è rappresentata almeno la metà dei Soci in 1a convocazione, o in qualsiasi numero di Soci in 2a convocazione (che non può avvenire lo stesso giorno della prima) e siano trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o scrutinio segreto.

La modifica dello Statuto richiede in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno dei Soci, in 2a convocazione la presenza di almeno metà dei Soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti; se in 2a convocazione non è raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una 3a convocazione almeno 15 gg solari dopo la 2a convocazione in cui ogni delibera unanime è valida indifferentemente dal numero dei Soci.

Sono nominati un Presidente e un Segretario che riporta le delibere nel Libro Verbali.

Articolo 8 COMITATO DIRETTIVO – Il Comitato Direttivo è composto da 3 a 15 Soci nominati con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi membri.

La carica dura 3 anni, scade il 31 dicembre dell'ultimo anno o diverso termine che può essere stabilito alla nomina, i membri possono essere rieletti.

Il CD è convocato per iscritto almeno 8 gg solari prima, in urgenza almeno 24 ore di prima, ma è comunque validamente costituito per deliberare se sono presenti tutti i consiglieri; si svolge 3 volte l'anno (inizio anno, approvazione bilancio preventivo, bilancio consuntivo) ed è presieduto dal Presidente (in sua assenza il Vicepresidente, in assenza di entrambi il membro più anziano di età) che verifica il numero legale per la valida costituzione della seduta, identifica in modo certo tutti i

partecipanti specie se si svolge fuori sede o video/teleconferenza, si assicura che gli strumenti consentano a tutti di seguire la discussione ed intervenire continuativamente.

Il CD può nominare tra i suoi membri con maggioranza assoluta un Segretario Generale dotato di delega di tutta l'ordinaria amministrazione, compresa la facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, e sovrintendere tutte le attività delle strutture amministrative e organizzative nei limiti delle linee guida del CD.

I verbali di ogni seduta sono redatti da chi ha svolto le funzioni di Segretario, sottoscritti e conservati agli atti.

La delibera ordinaria richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti, quella straordinaria richiede i due terzi.

In ogni caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Se un membro decade, l'Assemblea lo sostituisce alla prima seduta utile o il CD nomina il primo tra i non eletti che va avvisato per iscritto, deve accettare entro 15 gg solari, e (salvo ratifica della prima Assemblea utile) rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

I membri possono essere aumentati di altri 15 mediante cooptazione da parte del CD, che in proposito delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi.

Se il numero diventa inferiore a 3, per l'integrazione il CD può essere convocato dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

La durata in carica dei nuovi membri dovrà coincidere con quella dei membri già in carica: ad unica scadenza si procede al rinnovo dell'intero CD.

Il CD decaduto compie solo atti di ordinaria amministrazione (non delegabili):

- nomina di Presidente, Vicepresidente, Segretario;
- regolamento e sue variazioni;
- domande di adesione e provvedimenti di esclusione;
- proposta Soci onorari;
- approvazione bilancio;
- esecuzione delle delibere assembleari;
- programmi, linee guida, convenzioni;
- audizione di consulenti per avere pareri non vincolanti e di rappresentanti di uffici interni per avere chiarimenti, su richiesta dai due terzi del CD e tramite il Presidente;
- accettazione di elargizioni, donazioni e lasciti, contributi e collaborazioni da/per altri enti;
- aggiunta e modifica di sedi; ratifica atti di straordinaria amministrazione compiuti dal Presidente o suo delegato in casi di inderogabile necessità ed urgenza;
- linee guida e poteri di firma per la gestione dei conti correnti e operazioni bancarie;
- delega di tutti o parte dei suoi poteri e funzioni ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente.

Atti di straordinaria amministrazione (non delegabili):

- nomina di membri di CT, CD, CP, delega di direttori e procuratori esterni per il compimento di determinati atti o categorie di atti che devono avere durata e poteri circoscritti;
- modifiche di Statuto e/o Atto Costitutivo;
- scioglimento.

Articolo 9 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE – Il Presidente dell'Associazione è nominato a maggioranza dei due terzi dei membri del CD, dura in carica 3 anni (o per diverso termine che può essere stabilito all'atto della nomina) e può essere riconfermato.

La durata in carica del Presidente deve sempre coincidere con quella dei membri del CD già in carica in modo che ad unica scadenza si procede al rinnovo dell'intero Organo e del suo Presidente.

Qualora la persona designata non sia già membro del CD, lo stesso deve essere prima cooptato.

Il Presidente presiede anche il CD:

- lo convoca e lo presiede, proponendo le materie da trattare e provvedendo all'esecuzione delle delibere anche tramite il Segretario Generale se nominato, procuratori speciali in via transitoria o permanente, consiglieri e altre persone facenti parte dei propri uffici;
- sorveglia il buon andamento amministrativo;
- ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale degli atti che impegnano l'Associazione nei riguardi dei Soci, dei terzi, in giudizio;
- può aprire e gestire conti correnti anche a firma singola;
- in caso di urgenza e necessità adotta atti di straordinaria amministrazione di competenza del CD, salva ratifica al primo CD utile.

Il Vicepresidente è nominato a maggioranza dei membri del CD tra i suoi membri e la sua durata in carica segue quella del Presidente di cui fa le veci in tutti i casi di temporanea indisponibilità, attestata dalla sua sottoscrizione.

Per la carica, Presidente e Vicepresidente sono domiciliati presso la sede legale dell'Associazione.

Articolo 10 COLLEGIO DEI PROBIVIRI – Il Collegio dei Probiviri Direttivo è composto da 3 membri nominati dal CD tra i Soci, dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Può deliberare su ogni questione relativa al rispetto dello Statuto, regolamenti e delibere.

La sua decisione è inappellabile.

Articolo 11 ORGANI FACOLTATIVI – La Commissione Tecnica, il Revisore e l'Organo di Controllo sono facoltativi. Se resi obbligatori, si può usare la procedura semplificata.

La CT è istituita dal CD che fornisce le linee guida per il suo funzionamento, nomina i membri che durano in carica 4 anni, Presidente e Vicepresidente che durano in carica 2 anni prorogabili per massimo altri 2 anni.

La CT è composta da esperti nei settori di cui allo scopo sociale, valuta i progetti e formula pareri di validità e priorità, anche da singoli membri nel proprio settore di esperienza con eventuale supporto di esperti esterni formalmente arruolati o di ulteriori CT.

I pareri sono vincolanti unicamente per la definizione delle priorità di finanziamento da parte del CD.

Oltre al CT, anche il Presidente e il Segretario Generale possono attribuire fondi e attivare progetti, salva successiva ratifica da parte del CD e nel rispetto delle linee guida emanate dal CD stesso.

Il Revisore è eletto dall'Assemblea anche fra i non Soci, resta in carica per la durata del CD ed è rieleggibile: controlla l'amministrazione, la corrispondenza del bilancio consuntivo alle scritture contabili, predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo, può partecipare a riunioni del CD ed Assemblee senza diritto di voto. Può essere nominato un Collegio dei Revisori.

L'OC è obbligatorio secondo quando previsto dal CTS:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12 SCIoglimento – Lo scioglimento avviene per estinzione (Art.27 CC) o scioglimento (Art.28 primo comma CC), se diviene insufficiente il patrimonio o il numero minimo dei componenti del CD previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri mancanti: l'Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci lo scioglimento e la destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio in conformità con quanto previsto dal CTS e, in caso di iscrizione al RUNTS, previo parere dell'OC di cui all'Art.3, comma 190, della L. 662/1996. In caso di liquidazione, il CD nominerà 3 liquidatori che potranno essere scelti fra i membri del CD stesso.

Articolo 13 NORME TRANSITORIE – Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono la registrazione o l'iscrizione al RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti dopo aver ottenuto la registrazione e/o l'iscrizione al RUNTS. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal termine ex Art.104 CTS, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'Art.5-sexies D.L. n. 148/2017. L'acronimo ETS se previsto può essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi. L'iscrizione al RUNTS vieta lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) Art.10 D.Lgs.460/97 eccetto quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle leggi e principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e alle leggi speciali sulle associazioni e Terzo Settore. Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto a Milano in data 1.1.2023

Presidente
Fabrizio Saviano

Vicepresidente
Antonia Di Iorio

Segretario
Gianluigi Tarnassi